

00018
Sette giorni con le imprese
00018

Le aziende italiane resistono alla crisi meglio di quelle europee

Caro prezzi, inflazione e rialzo dei tassi incidono ancora sulle prospettive di crescita delle imprese. Nel primo semestre dell'anno i fallimenti in Italia sono aumentati del 2,9% ma il trend nazionale resta migliore di quello delle aziende dell'Ue a 27, che registrano il dato peggiore dal 2015

Il primo semestre 2023 ha visto un aumento delle posizioni debitorie delle famiglie italiane, con effetti a catena anche sugli imprenditori. Allo stesso tempo, l'incertezza economica ed il caro prezzi continuano a complicare le prospettive di business di molte aziende, che per questo motivo si vedono spesso costrette ad avviare la procedura di gestione della crisi (depositate da imprese, ex imprenditori e cittadini, tutti eccessivamente indebitati). In Italia, i fallimenti aziendali sono saliti del 2,9%, interrompendo così la tendenza alla riduzione osservata per otto trimestri consecutivi a partire dal 2001, dopo l'inversione già iniziata tra gennaio e marzo di quest'anno (+7,7% i fallimenti del primo trimestre). Il trend ita-

liano resta comunque meno preoccupante rispetto a quello delle aziende dell'Ue a 27 per quanto concerne i fallimenti, che invece sono in aumento da sei semestri, e dell'area Euro, dove complessivamente le chiusure aziendali sono in crescita da sette trimestri, il livello più alto dal 2015, anno di inizio della raccolta dati Eurostat.

Sovraindebitamento in Italia

Le procedure utilizzabili sono le seguenti:

- Liquidazione del patrimonio (quando il giudice nomina un liquidatore per destinare ai creditori le disponibilità e i beni del debitore, al netto di quelli essenziali per vivere);
- Piano del consumatore (la proposta del debitore non professionista non ha bisogno dell'assenso dei creditori per essere omologata dal giudice);
- Accordo di ristrutturazione (per piccoli imprenditori o ex imprenditori, la cui proposta di accordo deve essere accettata dalla maggioranza dei creditori);
- Esdebitazione del debitore incapiente (riservata alle persone senza nulla da offrire ai creditori, la cui procedura resta aperta per 4 anni durante i quali la sfera economica del soggetto esdebitato viene monitorata, con obbligo di pagamento del debito se sopravvivono utilità rilevanti che consentano di sod-

disfare almeno i creditori almeno per il 10% degli insoluti).

Nelle procedure para concorsuali disciplinate dalla legge n. 3/2012 (accordo di composizione, piano del consumatore e liquidazione del patrimonio del debitore), il debitore deve essere assistito da un **organismo di composizione**

delle crisi da sovraindebitamento (**OCC**), organismi pubblici e indipendenti nominato dal debitore. Tutti gli **OCC** devono essere iscritti all'omonimo registro.

I soggetti che possono fruire dei benefici della legge sul sovraindebitamento sono il consumatore, l'imprenditore agricolo, la startup innovativa, l'ex imprenditore, lo studio professionale e tutte le imprese non fallibili. Per quanto riguarda la tempistica, occorrono 300 giorni in media dalla domanda di gestione fino alla conclusione della pratica.

■ È il debitore a presentare una proposta per il rientro del debito o per la liquidazione del patrimonio.

■ Il gestore della crisi nominato **dall'OCC** (Organismo per la gestione delle crisi da sovraindebitamento e per la liquidazione del patrimonio, facente riferimento alla **Camera arbitrale**), invece, è chiamato ad analizzare la situazione debitoria e la attesta in una relazione.

■ Il Tribunale, infine, può omologare la proposta oppure rigettare l'istanza presentata. ●